

SICUREZZA

NUOVI DECRETI ANTINCENDIO: COSA CAMBIA?

Destinatari: Tutte le aziende

A settembre 2021 sono stati pubblicati tre nuovi Decreti Ministeriali, che sono e/o entreranno in vigore nel corso del corrente di questi mesi. I nuovi decreti abrogheranno il D.M. 10/03/1998.

Diverse sono state le novità introdotte, soprattutto in tema formativo ma non solo, che riportiamo di seguito.

DECRETO DEL 1 SETTEMBRE 2021 "DECRETO CONTROLLI"

Entrata in vigore: **25 Settembre 2022**

Contenuti: Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio. Stabilisce i criteri per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio, fissando le procedure per qualificare i tecnici manutentori per tali attività; requisiti per i docenti dei corsi per manutentori di impianti antincendio, modalità di aggiornamento e soggetti formatori.

Obbligo per il **Datore di Lavoro** di affidare controlli e manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio a tecnici manutentori "qualificati".

DECRETO DEL 2 SETTEMBRE 2021 "DECRETO GSA"

Entrata in vigore: **4 ottobre 2022**

Contenuti: Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio.

Principali argomenti trattati e novità introdotte:

- obbligo di redigere il piano di emergenza, oltre che per le aziende soggette a SCIA antincendio e luoghi di lavoro occupati da almeno 10 lavoratori, anche per le attività aperte al pubblico con presenza contemporanea di più di 50 persone (es. ristoranti, bar, circoli). Per i luoghi di lavoro con meno di 10 lavoratori ma con presenza contemporanea di più di 50 persone sono richieste le sole planimetrie di emergenza con indicazioni schematiche delle procedure da adottare in caso di emergenza;
- definizione dei contenuti obbligatori per i Piani di Emergenza (modalità di gestione, coordinamento tra aziende diverse con sede nello stesso stabile, ubicazione presidi antincendio, compiti specifici degli addetti);
- obbligo di esporre le planimetrie di emergenza;
- la validità dei corsi di **formazione** per addetti antincendio viene fissata a **5 anni** (contro i 3 anni previsti precedentemente); la durata dei corsi antincendio rimane invariata per tutte le classi di rischio;
- introdotti requisiti e abilitazioni specifiche per i docenti antincendio;
- obbligo di formazione e informazione antincendio per tutti i lavoratori (differente da quella degli addetti antincendio).

Novità per la formazione degli addetti antincendio

Cambiano le denominazioni dei corsi, che abbandonano la classica suddivisione in categorie di rischio in favore di una suddivisione in Livelli.


Il Decreto precisa che i corsi di formazione per addetti antincendio già programmati con i contenuti dell'allegato IX del D.M. 10/03/1998 sono considerati validi se svolti entro **sei mesi** dall'entrata in vigore del D.M. 02/09/2021, ovvero entro il 04/04/2023.



Pertanto, fino a tale data, i corsi organizzati secondo le vecchie modalità saranno ritenuti validi. Inoltre, per quanto riguarda l'aggiornamento, gli addetti antincendio formati ai sensi del D.M. 10/3/98 dovranno aggiornarsi **entro 5 anni** dallo svolgimento del corso di formazione.

Tuttavia, se alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, il corso di formazione o di aggiornamento per addetti antincendio (svolti ai sensi del D.M. 10/03/98) è stato svolto da più di 5 anni, gli addetti antincendio dovranno svolgere il corso di aggiornamento entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo decreto.

DISCIPLINA TRANSITORIA



ATTENZIONE: Attività lavorative che ricadono nel Livello 3

Con il nuovo decreto gli stabilimenti ed impianti che effettuano **stoccaggio di rifiuti**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera aa) del D.Lgs 152/06 e s.m.i., nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs 36/03 e s.m.i. **cambiano classificazione** e rientrano tra le attività di **Livello 3** per le quali è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di **idoneità tecnica**.

Verde Consulting S.r.l. ha preso contatti con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per avere chiarimenti per l'adeguamento degli addetti di aziende che da rischio Medio passano al Livello 3. L'indicazione ricevuta è che al momento della scadenza quinquennale dell'ultimo aggiornamento (ex rischio medio di cui già sono in possesso) devono allinearsi con il nuovo corso completo con relativa idoneità tecnica.

DECRETO DEL 3 SETTEMBRE 2021 "DECRETO MINI CODICE"

Entrata in vigore: **29 ottobre 2022**

Contenuti: Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro (esclusi i cantieri). Introdotta nuove e importanti modalità per la redazione della Valutazione del Rischio Incendio per i luoghi a rischio d'incendio BASSO che deve comprendere questi contenuti minimi:

- individuazione dei pericoli d'incendio;
- descrizione del contesto e dell'ambiente in cui sono inseriti i pericoli;
- determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d'incendio;
- individuazione dei beni esposti al rischio d'incendio;
- valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell'incendio sugli occupanti.
- definiti criteri semplificati di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, quali: numero e tipologia di estintori previsti; dimensionamento e caratteristiche delle uscite d'emergenza e delle vie di fuga; gestione della rivelazione e allarme incendio; sicurezza degli impianti e compartimentazione tra locali.
- segnaletica antincendio;
- sicurezza antincendio rivolta a lavori di manutenzione;
- Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA).

Vi informiamo che stiamo effettuando approfondimenti anche attraverso corsi e seminari al fine di individuare le corrette modalità nonché le tempistiche di applicazione del nuovo decreto.

Riferimento: [dott.ssa Paola Belleri \(belleri@verdeconsulting.it\)](mailto:belleri@verdeconsulting.it) e [dott.ssa Roberta Fausti \(fausti@verdeconsulting.it\)](mailto:fausti@verdeconsulting.it).

COVID-19: PROTOCOLLO CONDIVISO DI AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2/COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Destinatari: Tutte le aziende

Ricordiamo che fino al **31 ottobre 2022** resta in vigore il "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" firmato il 30 Giugno 2022 pertanto **devono restare attive** tutte le prescrizioni per il contenimento della diffusione del virus (es. distanziamento, sanificazione, ecc.).

Riferimento: [dott.ssa Paola Belleri \(belleri@verdeconsulting.it\)](mailto:belleri@verdeconsulting.it) e [dott.ssa Roberta Fausti \(fausti@verdeconsulting.it\)](mailto:fausti@verdeconsulting.it).